NORME A FAVORE DEL PERSONALE INSEGNANTE DEL TERRITORIO DI TRIESTE

Art. 8 (Allegato Convenzione per la statizzazione del Conservatorio G. Tartini Trieste)

Nella prima applicazione della presente convenzione, al personale insegnante, assunto alle dipendenze dello Stato, viene riservato il trattamento previsto dalla legge 9 ottobre 1942, n. 1328. Qualora, per effetto dell'inquadramento, il personale amministrativo consegua un trattamento economico complessivo lordo di stipendio e per indennita' di carovita inferiore a quello fruito alla data del passaggio dal Liceo musicale triestino allo Stato, per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, viene conservata la differenza ad personam non utile a pensione e riassorbibile in successivi aumenti di stipendio e di indennita' di carovita. Agli effetti di cui sopra dovra' calcolarsi la somma dello stipendio, dell'indennita' di carovita e di ogni altro emolumento che a titolo fisso e continuativo detto personale goda, al passaggio del liceo allo Stato per servizi inerenti al liceo stesso.

Versione in vigore dal 20 aprile 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme a favore del personale insegnante del Territorio di Trieste
Estremi	Legge 13 marzo 1958, n. 248
Partizione	Allegato Convenzione per la statizzazione del Conservatorio G. Tartini Trieste
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-a-favore-del-personale-insegnante-del-territorio-di-trieste/allegato-convenzione-per-la-statizzazione-del-conservatorio-art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it